



G. BASCHERINI, *Il dovere di difesa nell'esperienza costituzionale italiana*, Napoli, Jovene, 2017, pp. 234*.

Il Volume di Gianluca Bascherini ha ad oggetto il dovere costituzionale di difesa della Patria; questo è approfondito a partire da un inquadramento teorico dell'istituto e attraverso le vicende normative e giurisprudenziali che lo hanno interessato nel corso della storia costituzionale italiana.

A introduzione del lavoro v'è un'importante premessa metodologica: che il tema dei doveri costituzionali – e, fra questi, del dovere di difesa, che ne costituisce la più risalente estrinsecazione – offre “un importante terreno di riflessione intorno alla dialettica storica tra autorità e libertà su cui poggia la vicenda stessa del costituzionalismo” e “un punto di osservazione [...] dei conflitti e delle dinamiche storiche riguardanti contenuti e soggetti del discorso costituzionale della cittadinanza” (p. 9). Rileva l'Autore che tale prospettiva, tuttavia, non sempre è stata adeguatamente considerata; infatti, a fronte del successo arriso all'indagine, da parte di dottrina e giurisprudenza, circa i *diritti* costituzionali, il dibattito di età repubblicana sui *doveri* si è rivelato, nel complesso, piuttosto modesto e discontinuo ed è solo sul finire degli anni Sessanta che matura una riflessione più consapevole sia della precettività dei doveri costituzionali, sia del significativo mutamento di prospettive in materia operato dalla Costituzione del 1948 rispetto al passato. Anche il dovere di difesa sarà oggetto di questa riflessione e a venire all'attenzione saranno le questioni riguardanti il progressivo riconoscimento dell'obiezione di coscienza, la condizione giuridica del militare, la sospensione della leva obbligatoria, l'istituzione del servizio civile nazionale e il mutamento di paradigma rispetto allo *jus ad bellum* per come codificato dopo i due conflitti mondiali del Novecento.

Nel primo capitolo l'Autore investiga l'origine dei doveri costituzionali, il significato del loro richiamo operato dalla Costituzione repubblicana alla solidarietà e il rapporto fra

* Contributo sottoposto a *peer review*.

questa e le singole situazioni giuridiche soggettive che la Carta costituzionale qualifica in termini di doveri.

L'origine dei doveri è individuata nell'idea di cittadinanza democratica che origina dalla tradizione greca di doverosa partecipazione alla vita della *polis*, “che si tratti di condividere le decisioni sul reggimento [*taxis*] della città [...] o di difenderla” (p. 1). Nell'esperienza romana sarà Cicerone, con il *De Officiis*, a offrire il primo sistematico trattato sui doveri della cultura giuridica occidentale e ad evidenziare il loro ruolo nei dispositivi di inclusione ed esclusione dalla *civitas*.

A partire dall'età comunale, i doveri pubblici, sino ad allora concretizzati in una serie di legami a carattere personale, subiranno un processo di istituzionalizzazione; il teorizzatore di questo processo sul terreno della difesa sarà Machiavelli, il quale, se da un lato sottolinea sul ruolo svolto dalla partecipazione attiva dei membri della comunità nella difesa di un ordinamento, dall'altro richiama l'attenzione del principe sull'importanza di un esercito “d'arme proprie” quale *instrumentum regni*, per “correggere e raffrenare i sudditi”, evitando che essi si rivoltino contro chi li governa e li comanda (p. 4).

In epoca successiva, i richiami ai doveri operati rispettivamente dalla costituzione giacobina e da quella del 1795 riflettono in via paradigmatica la dialettica in materia tra costituzionalismo democratico e costituzionalismo liberale. Nella costituzione dell'anno I, infatti, la *fraternité* trova nei doveri un rilevante punto di condensazione dei legami qualificanti un'idea di cittadinanza che democraticamente si perimetra a partire dall'agire dei suoi membri, includendoli ed escludendoli sulla base della loro adesione ai principi e alle virtù rivoluzionarie (idea poi ripresa da Mazzini e dalla costituzione della Repubblica romana del 1849); nella costituzione dell'anno III, invece, l'introduzione di una dichiarazione dei doveri rappresenta il contrappeso alla dichiarazione dei diritti, ponendosi al servizio di una società che individua in essi uno strumento di difesa degli interessi dei proprietari e nella proprietà il fattore di determinazione del soggetto e di tramite dell'ordine.

Nella Costituzione del 1948, l'ancoraggio dei doveri costituzionali alla solidarietà operato dall'art. 2 non solo ribadisce l'attribuzione ai doveri di compiti di mitigazione in senso sociale dei diritti, ma implica “un rilevante mutamento di paradigma nelle concettualizzazioni dei doveri, individuando in essi dei vettori d'integrazione e identità civica chiamati a conservare e promuovere la coesione sociale e la convivenza civile in una società pluralista e disomogenea” (p. 8).

Al termine del capitolo, infine, per sommi capi sono affrontati i singoli doveri di solidarietà politica previsti dalla Costituzione e l'intreccio di tali situazioni giuridiche con quello di difesa della Patria, oggetto di approfondimento nei capitoli successivi: il concorso alle spese pubbliche (art. 53), il voto (art. 48), la fedeltà alla Repubblica e l'adempimento

delle funzioni pubbliche con disciplina ed onore da parte dei cittadini cui esse sono affidate (art. 54).

Nel secondo capitolo l'Autore illustra il dibattito sul dovere di difesa sviluppatosi in Italia a partire dall'età risorgimentale sino alla promulgazione della Costituzione. Durante il Risorgimento, il tema della difesa e della costituzione di un esercito nazionale ha svolto un ruolo di primo piano nelle dinamiche di costruzione della cittadinanza e dell'identità civica del nuovo Stato. D'altra parte, la costruzione della nazione italiana e la lotta per affermare il suo valore ha dovuto contestare l'idea diffusa in Europa nel corso del Settecento secondo cui la decadenza della penisola era spiegabile a partire da una sua "mollezza di costumi", che la rendevano poco incline all'urto bellico, ragion per cui la questione del valore militare nel discorso nazionale del Risorgimento, tanto di parte moderata quanto di parte democratica, era legata a una concezione "parentale" della comunità nazionale (p. 44).

Il biennio 1848/1849 segna un momento di passaggio nel dibattito in materia, portando alla luce le differenze che, sul piano delle opzioni politico-militari e organizzative, caratterizzano democratici e moderati al di là delle condivise simbologie e retoriche. In tal senso l'Autore rimarca la concezione dell'esercito e della difesa condivisa da Mazzini, Pisacane e Cattaneo; essa, in vista dell'affermazione del nuovo ordinamento e della sua conservazione, investe sul "coinvolgimento attivo e consapevole dei maschi adulti alla vita politica della nazione, tanto sul piano della partecipazione quanto su quello della difesa" (p. 47). Queste linee di sviluppo, tuttavia, entrano in un rapporto contraddittorio e irrisolto con la tradizione militare sabauda, che costituisce l'archetipo del successivo esercito unitario: la concezione sardo-piemontese di ascendenza napoleonica è quella di un esercito "di caserma", basato sulla coscrizione obbligatoria e quale corpo separato dalla società e con sue proprie regole, ma al contempo strettamente connesso dal punto di vista istituzionale alla Monarchia.

Come molti altri aspetti del processo di unificazione, anche la nascita delle forze armate italiane (ad opera della Nota n. 76 del 4 maggio 1861 del Ministro della Guerra Manfredo Fanti) si risolve in una "piemontesizzazione" delle stesse e, laddove la riflessione democratica connetteva la sua idea di esercito ad una partecipazione (maschile) alla vita politica tanto sul piano della partecipazione quanto su quello della difesa, l'organizzazione dell'esercito sabauda alimenta la cesura fra chi a quella vita politica è chiamato a partecipare (aristocrazia e borghesia) e chi invece è chiamato a difendere (le classi popolari). Successivamente, la guerra al brigantaggio costituisce un passaggio di rilievo nella storia italiana dei rapporti tra forze armate e nazione che, coinvolgendo l'esercito fino dalle origini dello Stato unitario nella repressione del dissenso politico-sociale, paradossalmente evidenzia il carattere autoritario del moderatismo risorgimentale e le contraddizioni e le debolezze del rapporto tra identità nazionale e identità militare (p. 50).

La convergenza nel sovrano delle funzioni tanto d'indirizzo quanto di comando contribuisce a configurare l'amministrazione militare quale articolazione dell'amministrazione della Corona, escludendo o comunque marginalizzando il Parlamento dalle decisioni sulla pace e sulla guerra e ponendo tanto le gerarchie militari quanto gli apparati dell'amministrazione militare sotto la diretta competenza del Monarca; d'altra parte, la specificità dei fini e delle attribuzioni dell'ordinamento militare lo collocano in una posizione di supremazia rispetto ai principi, alle regole e ai diritti dell'ordinamento civile e alimentano una concezione istituzionale dell'ordinamento militare, che lo Stato non tanto istituirebbe, ma si limiterebbe a riconoscere (p. 59). Lo scoppio della Grande Guerra evidenzia la scarsa capacità d'integrazione civica e nazionale caratterizzante la leva in età statutaria e le ragioni di quella debolezza. La materia militare è rimasta impermeabile alle interpretazioni in senso parlamentare della carta sabauda, mentre il rapporto diretto ed esclusivo che l'esercito ha con la Corona favorisce la persistenza di una concezione separatista delle forze armate.

In epoca successiva, la frattura tra esercito e società e il rapporto privilegiato tra forze armate ed esecutivo che caratterizzano la vicenda statutaria rappresentano un fertile terreno d'intesa tra fascismo e gerarchie militari sin dagli albori del regime (p. 64). Anche se non può propriamente parlarsi di una fascistizzazione delle forze armate (data appunto la loro perdurante impermeabilità a ogni controllo e ingerenza politica), ciò da un lato non intacca la solidarietà di queste al regime e, dall'altro, fa dell'esercito uno dei principali strumenti nelle mani della monarchia e delle dirigenze liberali in caso di crisi del regime, come testimonierà il ruolo che ebbero il 25 luglio 1943.

Nel 1938, a seguito della conquista dell'Etiopia, viene istituito il "Primo Maresciallo dell'Impero", che equipara monarca e duce nel grado militare e dà progressivamente forma a un esecutivo bicefalo, in cui a un appannamento del ruolo politico del monarca corrisponde un maggiore rilievo del capo del governo. L'istituzione del Maresciallo e la duplice attribuzione rispondono all'intento di Mussolini di spezzare il legame tra Corona e Forze armate e, in vista dell'imminente conflitto mondiale, accentra sul duce il comando supremo delle forze armate e il loro controllo politico, portando gli equilibri interni alla diarchia a un grado di tensione prima mai raggiunto (p. 71).

L'8 settembre del 1943 le forze armate, lasciate senza ordini dagli alti comandi fuggiti assieme al re, collassano; tale crollo non solo accentua la distanza tra mondo militare e società (azzerando la credibilità del primo agli occhi della seconda e aprendo una rottura altrettanto profonda all'interno dello stesso mondo militare), ma rispecchia il rapido capovolgere di ruolo dell'Italia sulla scena internazionale e segna un profondo cambiamento dell'esercito, da strumento dell'imperialismo e del bellicismo fascista a ristretto contingente impegnato in mansioni secondarie, prevalentemente con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico. L'esercito rimarrà sostanzialmente estraneo (quando

non ostile) al movimento di Liberazione, in ragione delle “profonde differenze di organizzazione, di principi, di regole, di motivazioni, di stili di azione e di vita tra truppe regolari e bande partigiane” (p. 75); specularmente, il tramonto delle esperienze e dei valori della partigianeria nell’immediato dopoguerra, ricompresi all’interno di una prospettiva eminentemente partitica, investe sia il dibattito costituente in materia di doveri politici, sia l’ambito prettamente militare.

I gravi lasciti che in ambito militare l’età statutaria e il fascismo consegnano alla Repubblica e l’importanza della lotta partigiana nel superamento di quel passato concorrono a spiegare l’intenzione dei costituenti di operare una netta rottura, culturale ancor prima che giuridica, con il passato e di “costituzionalizzare” l’ordinamento militare, configurandolo in modo da garantire un giusto equilibrio tra le esigenze di autonomia operativa dell’organizzazione militare, data la particolarità dei compiti che questa è tenuta a perseguire, e quella di controllo politico sulla conformità di tale organizzazione ai principi costituzionali. Sottolinea l’Autore che i tre commi dell’art. 52 Cost. (“*La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino*”; “*Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici*”; “*L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica*”) sono rivelatori dei diversi piani che intersecano il dibattito sul dovere di difesa in Assemblea Costituente: “la densità di valori etici e il senso di «indissolubile appartenenza» del primo comma, la «moderazione» del secondo e il «monito» a un «dover essere» dell’ordinamento militare all’interno della repubblica democratica” (p. 85); peraltro, anche a causa della diffusa preoccupazione di dimostrare la vocazione pacifista della nuova Repubblica e della sostanziale convergenza dei punti di vista delle maggiori forze politiche ivi presenti, tali questioni non appaiono di particolare problematicità nel dibattito costituente e l’art. 52 viene approvato all’unanimità sia in commissione, sia in plenaria. Tale mutamento di paradigma acquista ulteriore evidenza, se si prendono in esame le connessioni che legano l’art. 52 alle altre previsioni caratterizzanti la c.d. “Costituzione della difesa”: da una parte, l’art. 11 e il ripudio della guerra come strumento di offesa, chiamato a cambiare l’agire delle forze armate; dall’altra, sia l’art. 78 (che attribuisce al Parlamento, quale organo espressivo della rappresentanza nazionale, il potere di deliberazione dello stato di guerra e riconduce all’indirizzo politico di maggioranza la principale scelta in materia di difesa), sia l’art. 87, comma 9 (secondo cui, una volta deliberato dalle Camere, spetta al capo dello Stato dichiarare lo stato di guerra).

Il terzo capitolo è dedicato al quadro normativo e giurisprudenziale che, dall’approvazione della Carta sino agli anni Duemila, ha avuto ad oggetto il dovere di difesa. Nel primo ventennio repubblicano, nel dibattito intorno all’art. 52 Cost. riecheggia la più complessiva svalutazione che ampia parte della dottrina, partendo da premesse tipiche del giuspositivismo liberale, opera delle previsioni costituzionali in tema di doveri,

attribuendo a tali norme sovente una valenza morale e politica, ma non un valore propriamente giuridico (come ad es. Ballardore Pallieri e Predieri).

Solo a partire dalla fine degli anni Sessanta inizia a esservi maggiore consapevolezza sia della rivoluzione assiologica intervenuta in tema di difesa e forze armate con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, sia della progressiva estensione che il contesto costituzionale opera del campo semantico dei concetti caratterizzanti tale ambito. Anzitutto, è riconosciuta l'autonomia concettuale del dovere di difesa di cui al primo comma dell'art. 52 dall'obbligo militare previsto dal secondo comma e viene contestata la sussistenza di un nesso di stretta strumentalità tra difesa e leva (Corte cost., sent. n. 53 del 1967). Laddove il dovere di difesa rappresenta il più penetrante ed estremo strumento di tutela dello stato come complesso unitario, che può adempiersi non solo mediante la prestazione militare, ma anche tramite attività che non prevedono l'uso delle armi, l'obbligo militare costituisce un "profilo strumentale e organizzativo del dovere in questione" (p. 101), che risulta limitato nel tempo e nei mezzi e non coinvolge tutti i cittadini, ma solo coloro che sono ritenuti idonei; in altre parole, difesa e servizio militare non sono collegati da un nesso esclusivo, perché il primo può essere altrimenti adempiuto, mentre il secondo è obbligatorio "*nei limiti e modi stabiliti dalla legge*". Allo stesso tempo, innanzi all'inerzia del legislatore e a una giurisprudenza militare che continua a condannare chi, per motivi religiosi o morali, rifiuta di prestare il servizio militare, gli studiosi iniziano a interrogarsi sul tema dell'obiezione di coscienza non più in prospettiva esclusivamente filosofico-giuridica, ma anche dal punto di vista del diritto positivo, cercando di individuare soluzioni più aderenti alla logica del dettato costituzionale (p. 104).

Il rovesciamento di prospettiva operato dalla carta costituzionale rispetto alla separatezza caratterizzante l'esperienza liberale e fascista tra mondo civile e mondo militare – che deve ora informarsi allo "*spirito democratico*" della Repubblica – non manca di incontrare resistenze da parte delle istituzioni militari. Il "*Regolamento di disciplina militare*" del 1964 testimonia l'intento delle forze armate di ribadire la propria impermeabilità ai principi e alle regole della società civile e di continuare a determinare da sé le norme della propria condotta, e ciò tanto sul piano formale e procedurale (adottato *sub specie* di regolamento indipendente, al riparo da ogni disciplina e controllo parlamentare), quanto su quello contenutistico (riflettendo un sistema di principi propri, privo di qualsiasi richiamo alla Costituzione).

A partire dai primi anni Settanta ha avvio un'importante stagione di riforme in materia di difesa, che condurrà al riconoscimento dell'obiezione di coscienza e del servizio civile e tenterà di adeguare al contesto costituzionale repubblicano la disciplina militare e i codici penali militari. I concetti di *patria* e di *difesa* subiscono una profonda trasformazione e rispettivamente nella parte in cui il primo arriva a trascendere l'elemento territoriale per ricomprendere elementi personali, culturali e ideali e il secondo finisce con l'assumere i

caratteri di un'obbligazione più di risultati che di mezzi e a ricomprendere anche attività preparatorie e di prevenzione. La legge n. 372 del 1978 (recante “*Norme di principio sulla disciplina militare*”) porta la disciplina militare sotto l'impero della legge e non più del regolamento e, introducendo quei richiami ai principi costituzionali ancora assenti dal regolamento del 1964, contribuisce secondo la felice espressione dell'Autore alla “cattura costituzionale” dell'ordinamento e dello *status* militare (p. 117). Ad opera del Giudice delle leggi (ma anche su impulso del Consiglio di Stato) è valutata la compatibilità con la Costituzione di normative ancora in gran parte risalenti all'età statutaria, sia sul terreno dei diritti di libertà e delle rispettive garanzie (sentt. nn. 204 del 1974, 192 del 1976, 72 del 1980, 74 del 1985, 278 del 1987, 278 del 1990, 22 e 414 del 1991, 37 del 1992, 172 del 1999), sia (ma in misura assai minore) su quello delle libertà associative e partecipative (sentt. nn. 126 del 1985, 24 del 1989, 449 del 1999).

È necessario attendere il 1972 per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e per l'istituzione del servizio sostitutivo, operati dalla legge n. 772 del 1972. Questa, infatti, prende le mosse dalla progressiva affermazione dell'autonomia concettuale e istituzionale del dovere di difesa rispetto alla prestazione del servizio militare e tutela la libertà di coscienza del singolo che si pone in conflitto insanabile con il suo “foro interno”; riconosce forme di esenzione dell'obbligo più o meno ampie, a seconda del rilievo giuridico riconosciuto alle ragioni di coscienza del singolo; tratteggia il servizio civile non quale obbligo autonomo, ma quale prestazione sostitutiva dell'obbligo militare e “al pari di questo idone[a] a concorrere al dovere, quello sì inderogabile, di difesa della Patria” (p. 141). Che l'impianto della legge, tuttavia, sia espressione di un'ottica di tolleranza più che di libertà ne sono riprova sia la qualificazione in termini di “sostitutività” e non di alternatività, sia la maggior durata del servizio civile “sostitutivo”, sia - a causa della natura discrezionale del provvedimento d'ammissione - la ricostruzione dell'obiezione di coscienza in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Anche in questo caso sarà la giurisprudenza costituzionale a contribuire alla metamorfosi dell'obiezione di coscienza da servizio *sostitutivo* in vero e proprio servizio *alternativo* a quello militare (sentt. nn. 164 del 1985 e 113 del 1986; ma solo con la l. n. 64 del 2001 il legislatore recepirà tale impostazione) e a qualificarlo come un vero e proprio diritto soggettivo, operando una decisa limitazione della discrezionalità amministrativa in materia; in seguito, la sent. n. 470 del 1989 dichiarerà l'incostituzionalità della maggior durata del servizio militare non armato e del servizio civile rispetto al servizio militare armato. La disciplina del 1972 è successivamente abrogata dalla legge n. 230 del 1998, che amplia le ragioni che possono fondare l'obiezione e qualifica quest'ultima in termini di diritto soggettivo, il cui esercizio può essere limitato solo in ipotesi di palese incompatibilità.

Il quarto capitolo espone come gli anni che vanno dalla fine del bipolarismo est-ovest ai tragici eventi dell'11 settembre 2001 abbiano sollecitato sul piano internazionale

l'affermazione di nuovi modelli e concetti strategici di difesa, in rispondenza a un nuovo modello di "guerra", e sul piano nazionale un rilevante cambio di paradigma in materia di difesa (pp. 167 ss.). La riforma dei vertici della difesa avviata dalla l. n. 25 del 1997 ridefinisce la separazione delle competenze politiche e operative tra ministero e stato maggiore, allineando gli assetti ordinamentali delle forze armate ai criteri di efficienza ed efficacia caratterizzanti la riforma della pubblica Amministrazione; la legge delega n. 331 del 2000 avvia la sospensione (ma, *de facto*, ne segna la soppressione) della leva a favore di un servizio militare professionale su base volontaria; la legge delega n. 388 del 1999 apre alle donne l'ingresso nelle forze armate; la legge delega n. 64 del 2001 istituisce il servizio civile nazionale. Con le sentt. nn. 309 del 2013 e 119 del 2015, la Corte costituzionale aprirà le porte del servizio civile nazionale agli stranieri.

Le trasformazioni dei compiti, dell'organizzazione e dell'attività militare italiana s'intrecciano ai mutamenti intervenuti nei sistemi ONU, NATO e UE. Da un lato, infatti, tali organizzazioni operano integrazioni orizzontali, cooperando tra loro, ma dall'altro esse influiscono sempre più sensibilmente su fini, struttura e attività delle forze armate nazionali. In questo contesto, la riorganizzazione nazionale non solo testimonia la nascita di un modello di difesa "*multilevel*", ma si lega alle nuove modalità del fare la guerra e al rinnovato "attivismo bellico" al di fuori dei rispettivi territori nazionali che hanno seguito il secolo breve (p. 165).

Le conseguenze sono rilevanti, anzitutto, sul versante internazionale, in cui la lotta al terrorismo, esprimendo un antagonismo diffuso e non individuato e potendo colpire chiunque e ovunque, trasforma lo stesso concetto di guerra: la scomparsa della parola "guerra" a favore di ridenominazioni del conflitto ("polizia internazionale", "intervento umanitario", "difesa integrata", "lotta al terrorismo internazionale": p. 167), dovuta al carattere sempre più selettivo di tali conflitti, esonera il belligerante dalle responsabilità derivanti dallo *jus in bello* internazionale. D'altra parte, l'Autore si interroga se i tentativi di parlamentarizzare la decisione sulla guerra non costituiscano una "possibilità non realizzata nell'esperienza costituzionale italiana" (p. 168), evidenziando che, sul versante interno, la rimozione della parola "guerra" trascina con sé l'elusione delle procedure di deliberazione *ex art. 78 Cost.* e riporta "il centro gestionale della crisi «bellica» dal Parlamento al Governo"; che, dalla prima guerra del Golfo, nessuna missione italiana nei teatri dei "nuovi conflitti" è passata attraverso l'applicazione dei passaggi previsti dagli artt. 78 e 87, comma 9, *Cost.* caratterizzanti la relazione costituzionalmente imposta nei rapporti tra autorità civile e autorità militare "dinanzi a quella deliberazione dello stato di guerra che costituisce decisione politica per eccellenza" (p. 169); che, pur nelle guerre c.d. difensive *sub specie* di legittima difesa collettiva o in cui vi sia il consenso dello Stato nel quale si svolge il conflitto, interventi di aggressione come quelli operati dalle truppe italiane nel Kosovo (1999), in Afghanistan (2001) e, più di recente, in Libia (2011) sollevano "più

che fondati dubbi riguardo alla loro compatibilità con il quadro di principi costituzionali” ora richiamato (p. 177).

Il Volume si chiude con l’auspicio dell’Autore a una rinnovata riflessione intorno ai contenuti e all’oggetto del dovere di difesa: in particolare, ai significati che assumono oggi le parole “patria” e “difesa” e ai soggetti tra le due siano chiamati a fungere da *trait d’union*. Tale ripensamento - sottolinea l’Autore - è vieppiù necessario, se si vuole evitare di ampliare oltre il lecito la portata semantica dell’art. 52 Cost. Il pericolo, infatti, è quello di ricondurre al servizio civile la delega a lavoratori precari e poco pagati di surrogati sempre più esangui delle prestazioni pubbliche e a quello militare l’impiego di militari italiani in mansioni che, se sul piano interno nulla o poco hanno a che fare con la difesa della Patria, su quello internazionale appaiono “riferibili ai diversi livelli del più vasto ordine giuridico in cui si cala attualmente l’azione degli Stati” (p. 197) piuttosto che alla scelta assiologica tracciata dagli artt. 11 e 52 Cost.

In questo senso è condivisibile la soluzione proposta dall’Autore a conclusione del Volume: la valorizzazione del principio solidarista per ridare oggetto e significato al dovere di difesa. L’innovazione costituzionale dell’ancoraggio anche del dovere di difesa alla solidarietà politica, infatti, rimasto in ombra nella vicenda repubblicana, va valorizzata oggi ancor più che in passato, perché consente di “mediare il passaggio dalla tolleranza all’integrazione dei nuovi soggetti della cittadinanza”, di “avvicinare i bordi della *Gemeinschaft* e della *Gesellschaft*” (p. 205): in altre parole, di consegnare l’effettività dell’ordinamento repubblicano, “prima che ai suoi strumenti di coazione, alla collaborazione tra coloro i quali effettivamente partecipano alla vita della comunità” (p. 207).

Lucio Adalberto Caruso